



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1394 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Dodici s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Benedetta Mussini, presso il cui studio, in Milano, via Cino del Duca, 5, è elettivamente domiciliata;

contro

Comune di Cologno Monzese, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Viviani, presso il cui studio, in Milano, Galleria San Babila, 4/A, è elettivamente domiciliato;

Provincia di Milano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Zimmitti, Angela Bartolomeo e Marialuisa Ferrari, domiciliata in Milano, via Vivaio, 1, presso gli uffici dell'avvocatura provinciale;

nei confronti di

Soime s.r.l., non costituita in giudizio;

Impredil s.r.l., non costituita in giudizio;

Cavarossa s.r.l., non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Sviluppo Comparto 8 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Melania Meroni e Benedetta Mussini, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, in Milano, via Cino del Duca, 5;

per l'annullamento

= della deliberazione del Consiglio Comunale di Cologno Monzese del 6.7.2012 n. 25 di adozione del piano di governo del territorio;

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Cologno Monzese del 24.01.2013 n. 1, di approvazione del piano di governo del territorio;

- per quanto occorrer possa, della deliberazione della Provincia di Milano G.P. n. 422/2012;

- nonché di ogni ulteriore atto preordinato presupposto e conseguente a quelli sopra indicati;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cologno Monzese e della Provincia di Milano;

Visto l'atto di intervento della Sviluppo Comparto 8 s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Dodici s.r.l. impugna la deliberazione n. 1 del 24.1.2013 con cui il Consiglio Comunale di Cologno Monzese ha approvato il piano di governo del territorio (p.g.t.), la deliberazione n. 25 del 6 luglio 2012 di adozione del

piano ed il parere di compatibilità condizionata del p.g.t. di Cologno Monzese con il piano territoriale di coordinamento provinciale (p.t.c.p.), espresso dalla Provincia di Milano con la deliberazione n. 422/2012, nella parte in cui disciplinano alcune aree di cui è promissaria acquirente - inserite nei sub ambiti AT 01a, 01b, 01c e 01d, ricompresi nel più ampio ambito di trasformazione AT 01 - prevedendo:

- la predisposizione di un master plan a cura e spese degli operatori che - sentiti la Provincia ed i Comuni del p.l.i.s. - costituirà il quadro di riferimento necessario per i successivi piani attuativi;
- un parere della Provincia e dei Comuni del p.l.i.s. ai fini dell'approvazione del master plan e del piano urbanistico attuativo per l'ambito AT01;
- la riduzione della volumetria complessiva dell'ambito AT01, del 20%, 25% e 30% nel caso di mancata presentazione del piano urbanistico attuativo entro, rispettivamente, due, tre e quattro anni dalla data di efficacia del p.g.t.;
- la disciplina in materia di housing sociale;
- il progetto di community forestry.

2. Questi i motivi di ricorso:

I. illegittimità delle disposizioni della scheda d'ambito AT01 afferenti la formazione ed approvazione di un master plan per violazione e falsa applicazione degli artt. 12, c.4, 14 e 91, c.1, l. reg. Lombardia, n. 12/2005, degli artt. 23 e ss., l. n. 1150/1942, dell'art. 97 Cost., dell'art. 1, l. n. 241/1990 e dell'art. 23 Cost.; eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità;

II. illegittimità del parere di compatibilità della Provincia di Milano e delle previsioni del p.g.t. - di parziale recepimento del parere provinciale - per violazione e falsa applicazione degli artt. 13, c. 5 e 7, 25, c. 4 e dell'art. 18 della l. reg. Lombardia, n. 12/2005; violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del piano territoriale di coordinamento provinciale di cui alla deliberazione del Consiglio provinciale n. 55 del 14.10.2003; violazione del

principio di tipicità dei procedimenti amministrativi; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; difetto del principio di proporzionalità;

III. illegittimità delle previsioni di riduzione della volumetria complessivamente riconosciuta all'ambito AT01 per eccesso di potere per sviamento, manifesta irragionevolezza, illogicità, sproporzionalità e disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10, l. n. 241/1990, dell'art. 14, c. 3, l. reg. Lombardia, n. 12/2005 e dell'art. 9, l. n. 1150/1942; eccesso di potere per illogicità ed incongruenza delle controdeduzioni;

IV. illegittimità delle previsioni della scheda di ambito AT01 e del p.g.t. in materia di housing sociale per eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, falsa ed erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà con gli atti del p.g.t.;

V. illegittimità dell'azione di community forestry prevista dal documento di piano per violazione dell'art. 23 Cost.

3. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente formula le seguenti, ulteriori, censure:

I. illegittimità delle disposizioni della scheda di ambito AT01 afferenti la formazione ed approvazione di un master plan per violazione e falsa applicazione degli artt. 12, c.4, 14 e 91, c.1, l. reg. Lombardia, n. 12/2005, degli artt. 23 e ss., l. n. 1150/1942; violazione e falsa applicazione dell'art. 13, c. 5 e 7, dell'art. 25, c. 4 e dell'art. 18, l. reg. Lombardia, n. 12/2005; violazione e falsa applicazione del p.t.c.p.; eccesso di potere per travisamento dei presupposto di fatto e di diritto, difetto del principio di proporzionalità;

II. illegittimità delle previsioni del documento di piano e della scheda di ambito AT01 che individuano il perimetro dell'ambito per violazione degli

artt. 8 e 10, l. reg. Lombardia, n. 12/2005, della deliberazione della Giunta regionale del 29.12.2005, n. 8/1681; eccesso di potere per contraddittorietà ed incongruenza degli atti del p.g.t. approvato; difetto di istruttoria.

4. La Sviluppo Comparto 8 s.r.l. - promittente venditrice delle aree oggetto del presente giudizio - ha proposto intervento *ad adiuvandum*, aderendo alle domande ed alle censure formulate dalla ricorrente.

5. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Cologno Monzese e la Provincia di Milano, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

6. All'udienza del 22 maggio 2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

7. Con il primo motivo, la ricorrente contesta la legittimità del punto 2.6 della scheda dell'ambito AT01 ai sensi del quale *“ove gli operatori dei diversi sub ambiti non riescano, entro sei mesi dall'intervenuta efficacia del p.g.t., a trovare l'intesa per preparare una comune proposta di piano attuativo ed a darne notizia al Comune, quest'ultimo potrà avviare, a cura e spese degli operatori, la predisposizione di un master plan che sentiti i diversi operatori, la Provincia di Milano ed i Comuni interessati dal p.l.i.s., costituirà – dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale – quadro di riferimento necessario per ciascuno dei piani attuativi di uno o più sub ambiti in ordine all'assetto complessivo dell'AT, alla corretta allocazione delle funzioni nonché al coordinamento dei diversi sub ambiti tra di loro e con la situazione del contesto territoriale circostante”*.

Ad avviso della ricorrente questa disposizione si pone in contrasto con il principio di nominatività e tipicità degli strumenti urbanistici e degli atti amministrativi in quanto né la normativa nazionale né la normativa regionale contemplerebbero la fattispecie del “mater plan”, quale passaggio necessario ed obbligatorio ai fini dell'attivazione dell'iniziativa pubblica nonché della successiva formazione ed approvazione del piano urbanistico attuativo avente effetti di pubblica utilità.

7.1 La censura è fondata.

7.2 È opinione dominante sia in dottrina sia in giurisprudenza che la

pubblica amministrazione possa emanare soltanto provvedimenti amministrativi previsti dalla legge, in quanto ad essa vengono conferiti poteri tipici e non un potere innominato di disporre.

La tipicità connota la struttura del provvedimento - deve perciò essere previsto dalla legge e corrispondere alla figura riconosciuta dalla legge - la funzione che è chiamato a realizzare - deve avere una causa tipica, deve cioè essere estrinsecazione di un potere espressamente riconosciuto dalla legge all'amministrazione per la realizzazione di determinati fini pubblici - l'oggetto, il contenuto ed il relativo procedimento (cfr. Cons. Stato, IV, 28 luglio 1982, n. 525; Cons. Stato, sez. IV, 1 febbraio 2000, n. 530, secondo cui i principi di nominatività e di tipicità esigono che ad ogni interesse pubblico vada correlato uno specifico potere in capo all'amministrazione in modo da determinare, in esito al procedimento, un giudizio di coerenza tra potere esercitato e risultato concretamente perseguito; Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 1995, n. 233, con cui si è affermato che il principio di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi comporta che un atto formatosi in un diverso contesto procedimentale ed adottato nell'esercizio di un diverso potere dell'amministrazione, non può essere ricondotto in un altro procedimento, che si perfeziona con elementi diversi).

Questi caratteri, della tipicità e della nominatività, trovano il proprio fondamento, quanto ai provvedimenti che incidono sfavorevolmente sulla sfera giuridica del destinatario, nel principio di legalità dell'azione amministrativa e, per quelli che invece incidono favorevolmente, nei principi di imparzialità e buon andamento.

7.3 In applicazione di questi principi generali, la giurisprudenza, con specifico riferimento al diritto urbanistico, ha affermato che *“esiste nell'ordinamento urbanistico non meno che in tutto il diritto pubblico, in applicazione del più generale principio di legalità (che vuole che in uno Stato di diritto non possa una*

pubblica amministrazione avvalersi di poteri che la legge non le ha previamente conferito), un inderogabile principio di nominatività e tipicità degli strumenti urbanistici: esso è tale per cui una pubblica amministrazione non può adottare, od approvare, una figura di piano di organizzazione del territorio che non corrisponda (per presupposti, competenze, oggetto, funzione ed effetti) ad uno schema già predeterminato, in via generale ed astratta, da una norma primaria dell'ordinamento. La gestione dell'assetto del territorio è infatti una funzione che si estrinseca in una molteplice tipologia di manifestazioni di potestà pubbliche, in cui ciascuna deve essere caratterizzata per legge (a garanzia dei destinatari) da una propria causa, da propri effetti, e da una corrispondente competenza: per modo che non può essere ravvisato sussistere, nell'attuale ordinamento, in capo ad alcun centro amministrativo, un generale ed indifferenziato potere di pianificazione del territorio, libero quanto a mezzi e a forme, capace di incidere sui diritti dei consociati. Gli strumenti urbanistici legittimamente applicabili sono pertanto soltanto quelli previsti - per nome, causa e contenuto - dalla legge; e dunque, al di fuori di un tale numero chiuso, non può legittimamente una Amministrazione procedere ad introdurre nella realtà giuridica qualsivoglia, indicativa o coercitiva che sia, nuova categoria di strumento di pianificazione dell'assetto del territorio" (Cons. Stato, Sez. II, 26 ottobre 1994, n. 883; in termini anche Sez. IV, 28 luglio 1982, n. 525).

7.4 Nel caso di specie, questi principi sono stati violati: la disposizione di cui al punto 2.6 della scheda d'ambito prevede, invero, la predisposizione di uno strumento urbanistico – c.d. master plan – che non trova corrispondenza in alcuna norma dell'ordinamento.

Essa è, pertanto, illegittima per violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi.

7.5 Né può valere quanto replicato dall'amministrazione circa il carattere non cogente del master plan, poiché ciò è smentito dalla chiara lettera del punto 2.6 che delinea lo strumento quale “quadro di riferimento necessario per ciascuno dei piani attuativi di uno o più sub ambiti”.

7.6 Il punto 2.6 della scheda d'ambito va pertanto annullato. Le ulteriori

censure che si appuntano avverso tale disposizione, proposte sempre con il primo motivo del ricorso principale e con il primo motivo aggiunto, possono essere assorbite.

8. Con il secondo motivo la ricorrente contesta la legittimità della deliberazione n. 422/2012 con cui la Provincia di Milano, nel rendere il parere di compatibilità del p.g.t. al p.t.c.p., ha prescritto di assoggettare l'ambito AT 01 ad strumento attuativo, quale, ad esempio, l'accordo di programma, *“caratterizzato da un puntuale percorso di verifica anche a scala sovracomunale e di approfondimento progettuale da concertare con l'amministrazione provinciale ed eventualmente con gli altri enti interessati”* e del punto 2.5 della scheda di Ambito che, in parziale adeguamento a quanto richiesto dalla Provincia di Milano, ha previsto che *“l'approvazione del piano attuativo (comprensivo di tutti i sub ambiti) è soggetta al coinvolgimento della Provincia nonché dei Comuni interessati dal p.l.i.s. che dovranno formulare parere in merito alle diverse fasi della progettazione – a partire da quella della definizione iniziale dei valori da perseguire con priorità e dei limiti da rispettare – al fine di coordinare i diversi sub ambiti tra di loro e con la situazione del contesto territoriale circostante nonché al fine di rendere più agevole la successiva fase di adozione e di approvazione del piano attuativo”*.

Ad avviso della ricorrente il parere provinciale viola le previsioni della legge regionale lombarda, n. 12/2005 e dell'art. 22 del p.t.c.p. che non attribuirebbero alla Provincia alcun potere di controllo con riferimento ai piani attuativi degli ambiti di trasformazione che non importino modifica al documento di piano.

Quanto alla citata disposizione della scheda di Ambito, essa violerebbe gli artt. 12 e 14, l. reg. Lombardia, n. 12/2005, il principio di tipicità ed il principio di proporzionalità.

8.1 La censura è fondata.

8.2 Prevedendo che l'approvazione del piano attuativo sia soggetta ad un

parere della Provincia nonché dei Comuni interessati dal p.l.i.s., il Comune di Cologno Monzese ha modificato il procedimento legislativo previsto agli articoli 12 e 14 della legge regionale lombarda n. 12/2005, norme che non contemplano affatto una tale fase procedimentale.

La previsione si pone, dunque, in contrasto con la legge regionale e con il principio di tipicità degli atti amministrativi, principio che impone all'amministrazione, oltre che di utilizzare gli strumenti previsti dalla legge, di rispettare le norme che regolano il relativo procedimento.

8.3 Parimenti illegittimo è il parere provinciale nella parte in cui ha prescritto di assoggettare l'ambito AT 01 ad strumento attuativo - portando ad esempio l'accordo di programma - *“caratterizzato da un puntuale percorso di verifica anche a scala sovracomunale e di approfondimento progettuale da concertare con l'amministrazione provinciale ed eventualmente con gli altri enti interessati”*.

L'area in questione, per ammissione della stessa Provincia di Milano, non rientra tra le aree di rilevanza sovracomunale di cui alla tavola 1 per le quali gli artt. 81 e 12 delle n.t.a. del piano territoriale di coordinamento provinciale dispongono che l'attuazione avvenga attraverso la redazione di piani attuativi di interesse sovra comunale o di strumenti di pianificazione e programmazione negoziata.

Né può valere il richiamo alla previsione di cui all'art. 10 c. 1, lett. d) delle n.t.a. ai sensi della quale il p.t.c.p. si attua attraverso la formazione di strumenti di pianificazione e programmazione negoziata d'interesse sovracomunale, in quanto questa attività trova la propria disciplina proprio negli artt. 12 e 81 delle stesse n.t.a.

Il mancato inserimento dell'ambito in questione tra le aree di rilevanza sovra comunale impediva quindi alla Provincia di prescrivere il ricorso ad uno strumento di pianificazione negoziata.

8.4 La scheda d'ambito e la deliberazione della Giunta Provinciale n. 422 del 20.11.2012. di valutazione condizionata di compatibilità del n.p.t. di

Cologno Monzese con il p.t.c.p., vanno pertanto annullate nella parti sopra richiamate.

9. Con il terzo motivo la ricorrente contesta la previsione di cui al punto 1.2 della scheda d'ambito il quale prevede che le capacità edificatorie attribuite ai sub ambiti AT 01a, 01b, 01c e 01d siano ridotte del 20% ove il piano attuativo non sia proposto entro due anni dall'intervenuta efficacia del p.g.t.; del 25% ove il piano non sia proposto entro tre anni e del 30% ove il piano non sia proposto entro quattro anni.

Ne contesta la legittimità per eccesso di potere per sviamento, manifesta irragionevolezza, illogicità, sproporzionalità e disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10, l. n. 241/1990, dell'art. 14, c. 3, l. reg. Lombardia, n. 12/2005 e dell'art. 9, l. n. 1150/1942, eccesso di potere per illogicità ed incongruenza delle controdeduzioni.

9.1 La censura non merita accoglimento.

9.2 La circostanza che un'analogha disposizione non sia stata prevista per nessun altro ambito di trasformazione previsto dal p.g.t., all'esito del processo di suddivisione del previgente Comparto di intervento strategico n. 13 (CIS 13), non è di per sé indicativa di un'illegittimità della stessa, non potendosi ritenere sussistente un obbligo in capo all'amministrazione di dettare discipline uniformi sul proprio territorio, specie se – come accade nel caso di specie – difetta la prova della identità delle situazioni di fatto che sono oggetto di tale disciplina.

9.3 La disposizione non contrasta con alcuna disposizione di legge e in particolare con l'art. 8, l. reg. Lombardia, n. 12/2005, norma che non pone un limite al potere discrezionale dell'amministrazione di prevedere modifiche alla disciplina impressa al proprio territorio articolate nel corso del periodo quinquennale di validità del documento di piano.

9.4 Né può ritenersi che la previsione sia viziata per illogicità, adeguatezza e

ragionevolezza, ciò in quanto:

- l'onere, concernendo la sola presentazione di una proposta di piano attuativo, non è eccessivamente gravoso;
- il termine minimo di due anni previsto per la presentazione del piano attuativo – rispettando il quale i privati non subiscono alcuna riduzione di volumetria - non è così ristretto da potere essere ritenuto irragionevole;
- la conseguenza del ritardo – consistente in una riduzione di volumetria pari ad un massimo del 30% - non è pregiudizievole al punto da palesare uno sviamento di potere.

La ponderazione effettuata con la disposizione in esame, rispondendo all'interesse pubblico ad una celere attuazione dell'ambito, non può quindi essere ritenuta affetta da abnorme illogicità.

9.5 Né può ritenersi che la disposizione contrasti con gli obiettivi complessivi di dimensionamento previsti dal documento di piano: che la previsione di una volumetria complessiva dell'ambito AT 01 pari a 163.000 mc sia stata ritenuta corretta e rispondente all'interesse pubblico, non importa automaticamente l'illegittimità di una differente, minore capacità edificatoria, ben potendo l'amministrazione prevedere la necessità di un minor dimensionamento negli anni a seguire o, comunque, ritenere prevalente l'interesse pubblico ad una celere attuazione dell'ambito.

9.6 Non sussistono, poi, nel caso di specie, quelle evenienze che sono state ravvisate dalla giurisprudenza per imporre in capo alla p.a. un obbligo di motivazione più incisivo delle scelte urbanistiche, le quali, di regola, non necessitano di apposita motivazione, oltre a quella che si può evincere dai criteri generali - di ordine tecnico-discrezionale - seguiti nell'impostazione del piano stesso (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 24/99; Sez. IV, n. 2639/00; n. 245/00; n. 1943/99; n. 887/95) mediante l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al piano regolatore generale (queste evenienze ritenute idonee a creare aspettative o affidamenti in favore di

strumenti urbanistici come a creare aspettative o annullamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni sono state ravvisate: a) nel superamento degli standards minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l'avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; b) nella lesione dell'affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio rifiuto su domanda di concessione edilizia etc. (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 24/99); c) nella modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 594/99, ed anche Cons. Stato, Ad. Plen. n. 24/99; Sez. IV, 2369/00).

9.7 Quanto alla contestazione di insufficienza della motivazione alla controdeduzione all'osservazione presentata dalla ricorrente, si richiama la costante giurisprudenza secondo cui le osservazioni dei privati ai progetti di strumenti urbanistici sono un mero apporto collaborativo alla formazione di detti strumenti e non danno luogo a peculiari aspettative. Da ciò consegue che il rigetto delle osservazioni non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3358).

9.8 La circostanza che l'amministrazione abbia controdedotto all'osservazione della ricorrente unitamente all'osservazione presentata dal Comune di Milano non può essere ritenuta causa di illegittimità, stante comunque l'omogeneità delle due osservazioni, entrambe finalizzate quantomeno ad un ampliamento del termine previsto per la presentazione

della proposta di piano attuativo.

9.9 Alla luce dei principi sopra richiamati, si può affermare che la controdeduzione, al di là della scarsa chiarezza e correttezza della forma utilizzata, è comunque sufficientemente motivata, ponendo a fondamento del rigetto il carattere non particolarmente gravoso dell'onere in quanto circoscritto alla presentazione della proposta di piano attuativo e non esteso alla relativa approvazione o alla realizzazione degli interventi edilizi.

10. Con il quarto motivo la ricorrente contesta le previsioni dettate dalla scheda d'ambito in tema di housing sociale per carenza di istruttoria poiché il Comune non avrebbe svolto un'analisi per verificare i fabbisogni esistenti a livello comunale, appurare la capacità di servizi esistenti e quindi individuare gli interventi più opportuni.

10.1 La censura è infondata.

10.2 Il Collegio ritiene invero sufficiente a smentire le affermazioni della ricorrente quanto replicato dalla difesa dell'amministrazione resistente circa l'individuazione, da parte della Regione, del Comune di Cologno Monzese fra quelli "ad elevata tensione abitativa" e circa l'istruttoria svolta, risultante dagli stralci della relazione del piano ai servizi e della relazione al documento di piano (doc. n. 10 e 11 dell'amministrazione).

La scelta dell'amministrazione trova fondamento altresì nelle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale nella parte in cui, per i Comuni della "città centrale" - tra i quali rientra Cologno Monzese - induce le amministrazioni comunali a individuare una quota edificatoria minima riservata all'housing sociale, pari almeno al 25% - richiamate nella relazione al piano dei servizi - e quindi nelle valutazioni istruttorie effettuate a livello provinciale.

D'altro canto, la ricorrente non ha dedotto alcun elemento da cui possa inferirsi l'illogicità ed irragionevolezza della quota del 20% di edilizia residenziale sociale prevista per gli ambiti di trasformazione e quindi tale da

residenziale sociale prevista per gli ambiti di trasformazione e quindi tale da palesare il lamentato difetto di istruttoria.

11. Con il quinto motivo viene dedotta l'illegittimità, per violazione dell'art. 23 Cost., del progetto c.d. di *community forestry*, cioè della previsione, contenuta nella relazione del documento di piano, secondo cui *“ad ogni nuovo abitante in possesso di un autoveicolo che andrà ad insediarsi negli ambiti di trasformazione [...] verrà richiesto di farsi carico della messa a dimora di un albero nel nuovo polo verde”*.

La censura è fondata.

La disposizione impone ai futuri abitanti degli ambiti territoriali una prestazione, personale o patrimoniale che sia, in assenza di una previsione normativa che lo consenta, in violazione dell'art. 23 Cost.

Né può valere l'obiezione sollevata dalla difesa dell'amministrazione resistente secondo cui si tratterebbe di un indirizzo di massima per la pianificazione attuativa: per quanto contenuta nella relazione, per il suo chiaro tenore letterale, la disposizione detta un'indicazione della quale l'amministrazione è tenuta a chiedere il rispetto in sede di pianificazione attuativa e che ha pertanto carattere prescrittivo.

Anche in questa parte il p.g.t. va conseguentemente annullato.

12. Con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti la ricorrente lamenta l'illegittimità delle previsioni del documento di piano e della scheda dell'ambito AT 01 che individuano il perimetro dell'ambito, includendovi le aree di proprietà della Cavarossa s.r.l., inserite anche nel nucleo di antica formazione (NAF 5): tale disciplina, contenuta sia nel documento di piano sia nel piano delle regole, si porrebbe in contrasto con i principi dettati dalla l. reg. Lombardia, n. 12/2005 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 8/1861 e con le esigenze dei diversi operatori dell'ambito stesso.

La censura è infondata.

La legge regionale n. 12/2005, come pure la deliberazione della Giunta

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014

con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Zucchini, Presidente FF

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario

Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)